

Risposta n. 535

**OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Certificazione corrispettivi attività di intrattenimento**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi derivanti dall'esercizio congiunto di attività di intrattenimento varie, già soggette alla certificazione dei corrispettivi mediante titoli di accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

In particolare, chiede se possa considerarsi esonerato dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, essendo tali corrispettivi già certificati e trasmessi telematicamente alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Nel caso in cui l'obbligo sussista, chiede se deve essere trasmessa:

· *"la totalità del corrispettivo giornaliero, comprensivo di imponibile IVA, IVA e quota S.I.A.E. esente", e quale sia l'"aliquota IVA essendo una parte al 22% ed una esente";*

ovvero

· *"2 diversi importi di cui uno compressivo di imponibile e IVA indicando l'aliquota ordinaria al 22 % e uno esente per la quota SIAE".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene che i suddetti corrispettivi non debbano essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, essendo già certificati e trasmessi telematicamente alla S.I.A.E.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che, "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

"

Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto ministeriale 10 maggio 2019, che all'articolo 1 elenca le operazioni alle quali, *"in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei*

corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica".

Tra le operazioni ivi elencate non figurano quelle svolte dalla società istante.

Tuttavia, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 506 pubblicata il 10 dicembre 2019 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, "*i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.*".

[...]

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

(firmato digitalmente)